



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la Liguria

IL PROCURATORE REGIONALE

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante: *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*, ed, in particolare, l'articolo 4, che prevedeva la possibilità per i vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e dalle altre autorità competenti e per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 maggio 2020;

VISTO il decreto n. 37, del 9 marzo 2020, del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria con cui, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 11 del 2020, sono state rinviate a nuovo ruolo tutte le udienze in materia di responsabilità, di giudizio di conto e pensionistica fissate nel periodo compreso dal 9 al 22 marzo 2020;

VISTO decreto 16 marzo 2020 del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, emanato ai sensi del citato articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 11/2020, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica da COVID 19 e del carattere altamente diffusivo assunto dall'epidemia, con il quale è stato ritenuto necessario estendere il rinvio dei giudizi, già disposto con il citato D.P n. 37 del 2020, **fino al 31 maggio 2020**;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ed in particolare l'art. 85, rubricato *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile*, con il quale, al



CORTE DEI CONTI

comma 1, vengono sospese fino al **15 aprile 2020** “...tutte le funzioni della Corte dei conti”;

VISTI i successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 85, ed in particolare il comma 4 con il quale, **in linea di continuità con il precedente decreto legge n.11/2020**, viene disposto che *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”*;

VISTO il comma 2, dell'art. 85, del D.L. in parola che dispone *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone”*;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n.18. secondo cui: *“3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:*

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

omissis “

VISTO il comma 8, del medesimo art. 85, con il quale *“È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11”*;

CONSIDERATO che, **nonostante l'abrogazione del citato art. 4**, del decreto legge 8 marzo 2020, n.11, vadano ritenute efficaci - stante la continuità delle disposizioni normative successivamente adottate dal Legislatore con l'impianto e le



CORTE DEI CONTI

previsioni specifiche del precedente decreto in tema attività intestate alla Corte dei conti - le prescrizioni del decreto 16 marzo 2020 del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria che, come ricordato, ha disposto il rinvio dei giudizi, già disposto con il citato D.P n. 37 del 2020, **fino al 31 maggio 2020**;

VISTE le circolari del Segretario Generale e quelle del Medico Competente Coordinatore della C.d.c;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica della Pandemia da COVID-19 e la sempre più stringente necessità di evitare, per quanto possibile, che le persone lascino le loro abitazioni, allo scopo di mitigare, progressivamente, l'attuale elevata circolazione dell'agente patogeno;

RITENUTA sussistente, quindi, la necessità di predisporre misure organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di contagio da COVID 19, sia per il personale interno alla Procura che per i soggetti esterni, in ragione dell'interesse primario di tutela della salute, e tenuto conto dell'esigenza di svolgere, comunque, le attività istituzionali minime essenziali della Procura contabile, anche in questo momento di grave emergenza per il Paese,

DISPONE

- 1) fino al **31.05.2020** l'accesso del pubblico, e di altro personale non in servizio presso la Procura, agli Uffici della Procura Liguria sarà permesso - ove non sia possibile utilizzare gli strumenti di comunicazione telefonici o telematici - ad una persona per volta, nella fascia oraria dal lunedì al venerdì, **dalle 10,00 alle 12,00**, e sarà limitato a coloro che debbono svolgere attività urgenti e, preferibilmente, previo appuntamento, da fissarsi con **e mail: procura.regionale.liguria@corteconti.it; pec: liguria.procura@corteconticert.it**; ovvero al numero **dell'Ufficio di Segreteria 0105349212**, ed ai numeri **dell'Ufficio Procedimenti 010/5349242 e 010/5349299**;
- 2) l'accesso di cui in parola sarà consentito nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, distanziamento sociale e igiene già precedentemente applicate in Procura in forza delle disposizioni normative e delle circolari del Segretario Generale e delle prescrizioni del Medico Competente Coordinatore della C.d.c. e del R.S.P.P.;
- 3) sussistendo ragioni d'urgenza ed indifferibilità nell'applicazione delle disposizioni in parola le stesse entrano in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento, con riserva di apportare le modifiche conseguenti alle osservazioni che saranno eventualmente formulate dall'Autorità sanitaria regionale e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché dal Segretario Generale.



CORTE DEI CONTI

Manda al Preposto della Procura per la comunicazione della presente disposizione ai magistrati in servizio ed al personale amministrativo della Procura, al Presidente della Sezione Giurisdizionale, al Presidente della Sezione di Controllo, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, al Direttore Generale dell'ASL 3 di Genova, al Medico competente, al Segretario Generale, al Dirigente del S.A.U.R. della Liguria e al R.S.P.P., nonché per l'affissione nei locali della Procura regionale per la Liguria e per la pubblicazione sul sito Internet della Procura ligure, nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Genova,19.03.2020

Il Procuratore Regionale

Claudio Mori



CORTE DEI CONTI